

1. Registrazione e Contratto di collaborazione commerciale

- 1.1. Un soggetto esprime il proprio interesse per una collaborazione commerciale con la società Sisol mediante la registrazione presso il sito internet www.si-sol.net, dove la parte interessata ovvero il potenziale partner commerciale immette i dati necessari all'inserimento nel sistema. Oltre alle presenti istruzioni, la registrazione è parte integrante del Contratto di collaborazione commerciale che viene stipulato tra il partner commerciale e la società Sisol d.o.o. (di seguito »Contratto di collaborazione commerciale« o anche »Contratto«).
- 1.2. Il Contratto di collaborazione commerciale tra la società Sisol d.o.o. e il partner commerciale viene stipulato in forma scritta. In base ai dati presenti nella registrazione compilata, la società Sisol d.o.o. redige il Contratto che viene successivamente spedito via posta entro 5 (cinque) giorni feriali al soggetto interessato ovvero al potenziale partner commerciale affinché esso lo firmi. La società Sisol d.o.o. spedisce al soggetto interessato ovvero al potenziale partner commerciale 2 (due) copie del Contratto di collaborazione. Il soggetto interessato ovvero il potenziale partner commerciale trattiene 1 (una) copia del Contratto firmato (e se necessario timbrato), mentre l'altra copia viene spedita all'indirizzo della società Sisol d.o.o. indicato sulla busta allegata.
- 1.3. La società Sisol d.o.o. si riserva il diritto di rifiutare la stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale con il soggetto interessato ovvero con il potenziale partner commerciale a propria discrezione e senza specificarne il motivo.
- 1.4. In caso di inesattezza dei dati riportati nella registrazione e di conseguenza anche nel Contratto, il soggetto interessato ovvero il potenziale partner commerciale è tenuto a correggere i dati e ad informarne la società Sisol d.o.o. nel modo sottoindicato: sul sito www.si-sol.net inserire nella sottofinestra per le correzioni il codice di registrazione indicato anche sul Contratto che è stato spedito al soggetto interessato ovvero al potenziale partner commerciale dalla società Sisol d.o.o. e la password che viene mandata al soggetto interessato ovvero al potenziale partner commerciale all'indirizzo di posta elettronica indicato nella registrazione. Il partner commerciale inserisce nell'apposito modulo i dati esatti e li invia alla società Sisol d.o.o., che modifica il Contratto in base alla nuova registrazione e lo spedisce al soggetto interessato ovvero al potenziale partner commerciale affinché esso lo firmi.

1.5. Il partner commerciale garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati indicati nel Contratto di collaborazione commerciale. Il partner commerciale è tenuto a comunicare alla società Sisol d.o.o. qualsiasi modifica dei dati riportati nella registrazione ossia nel Contratto entro 8 (otto) giorni a partire da tale modifica.

2. Validità della stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale e inizio della collaborazione commerciale

2.1. La validità del Contratto di collaborazione commerciale stipulato decorre da quando la società Sisol d.o.o. riceve dal partner commerciale una copia del Contratto di collaborazione commerciale firmato e ad acquisto effettuato di 5 (cinque) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.

2.2. Come data d'inizio della validità del Contratto si considera la data di ricevuta della copia firmata del Contratto di collaborazione commerciale oppure la data d'acquisto ovvero la data in cui la società Sisol d.o.o. riceve il pagamento di 5 (cinque) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol, a seconda di quale è l'ultima data. Tra le due date, si considera data d'inizio di validità del Contratto di collaborazione commerciale la seconda data in ordine cronologico.

2.3. Alla data in cui il Contratto di collaborazione commerciale inizia a valere, il soggetto interessato acquisisce lo stato di partner commerciale con tutti gli spettanti diritti e doveri, come indicato nel Contratto di collaborazione commerciale e nelle presenti istruzioni.

3. Codice e password

3.1. La società Sisol d.o.o. manda il codice e la password al partner commerciale entro 8 (otto) giorni a partire dalla data d'inizio della validità del Contratto di collaborazione commerciale. A codice e password ricevuti, il partner commerciale può iniziare a operare mediante l'attivazione del proprio sito commerciale.

3.2. Il codice è una combinazione di almeno due caratteri che il partner riceve dalla società Sisol d.o.o. come elemento di un dataset. L'uso del codice è necessario per l'attivazione e l'accesso al sito commerciale del partner e per l'attività del partner commerciale all'interno del sistema. Il partner commerciale usa il codice anche per le necessità di pubblicizzazione in conformità alle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e alle presenti istruzioni. Durante il periodo di collaborazione tra il partner commerciale e la società Sisol d.o.o., il codice rimane uguale e non deve essere modificato dal partner commerciale. Il partner commerciale è tenuto, nell'ambito dell'adempimento dei diritti e doveri, a usare il codice esclusivamente nella forma assegnatagli dalla società Sisol d.o.o. e alle condizioni e nel modo stabiliti dal Contratto di collaborazione commerciale e dalle presenti istruzioni.

- 3.3. Qualsiasi uso del codice che non rispetti le disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e le presenti istruzioni (in seguito “uso irregolare del codice”) o qualsiasi modifica del codice da parte del partner commerciale vengono considerati una grave violazione degli obblighi contrattuali del partner commerciale. In tal caso la società Sisol d.o.o. ha il diritto di recedere immediatamente dal Contratto di collaborazione commerciale e interrompere la collaborazione con il partner commerciale. La società Sisol d.o.o. non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi eventuale danno causato da un uso irregolare del codice o dalla modifica del codice da parte del partner commerciale. La società Sisol d.o.o. ha il diritto di richiedere un risarcimento al partner commerciale per i danni causati da un uso irregolare del codice o dalla modifica del codice da parte del partner commerciale, compresi i danni indiretti e la perdita di profitto.
- 3.4. La password è costituita da una combinazione di più caratteri che il partner riceve dalla società Sisol d.o.o. come elemento di un dataset. L'uso della password è necessario per l'attivazione e l'accesso al sito commerciale del partner. Dopo l'attivazione iniziale del sito commerciale, il partner commerciale è libero di modificare o cambiare la password a sua scelta. Se il partner commerciale per qualsiasi motivo si scordasse o smarrisse la password e se si fosse usata la possibilità di creazione di una nuova password alla rubrica “Password dimenticata?”, la nuova password viene mandata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del partner. La password vecchia viene sostituita dalla nuova, ricevuta tramite posta elettronica. Successivamente, il partner commerciale è libero di cambiare o modificare la password a sua scelta.
- 3.5. Il partner commerciale è tenuto a tutelare il codice e la password come segreto commerciale, tranne nel caso il loro uso fosse necessario per l'adempimento dei diritti e doveri da parte del partner commerciale provenienti dal Contratto di collaborazione commerciale e dalle presenti istruzioni. A collaborazione terminata ovvero dopo la cessazione del Contratto di collaborazione commerciale o in caso di mancato rinnovo del Contratto, il partner commerciale deve interrompere qualsiasi uso del codice e della password, tranne nel caso il Contratto di collaborazione commerciale o le presenti istruzioni indichino diversamente. La cessazione del Contratto di collaborazione commerciale ovvero il mancato rinnovo del Contratto non liberano il partner commerciale dall'obbligo derivante dal Contratto di tutelare il codice e la password e di impedirne l'abuso.
- 3.6. La società Sisol d.o.o. non si ritiene responsabile in caso di smarrimento o abuso del codice e/o della password da parte del partner commerciale. La società Sisol d.o.o. ha il diritto di richiedere un risarcimento dei danni provocati da un uso irregolare del codice oppure dalla modifica del codice da parte del partner commerciale, compresi i danni indiretti e la perdita di profitto.

4. Pagina web commerciale

- 4.1. La pagina web commerciale del partner commerciale è una pagina web che viene attivata dal partner con il codice e la password ricevuti. La pagina web commerciale comprende i seguenti dati:
- (1) Data d'inizio della validità del Contratto di collaborazione commerciale e data di scadenza del Contratto.
 - (2) Modulo per la domanda di rinnovo ovvero di proroga del Contratto di collaborazione commerciale.
 - (3) Dati sullo stato attuale del Contratto di collaborazione commerciale dal quale è evidente se il Contratto è validamente stipulato ovvero rinnovato. Se il periodo di validità del Contratto è scaduto e se il Contratto non è stato rinnovato in conformità alle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e alle presenti istruzioni, oltre al dato sulla scadenza del Contratto è indicata anche la data di cessazione del Contratto. Se la cessazione del Contratto ha avuto luogo in anticipo a causa di un eventuale recesso dal Contratto di una delle due parti, oltre alla data di cessazione del Contratto viene indicata anche la data a partire dalla quale il Contratto viene considerato annullato.
 - (4) Il numero complessivo di unità di produzione acquisite dal partner commerciale nel singolo mese di produzione, dove il numero complessivo delle unità di produzione del partner commerciale nel singolo mese di produzione comprende la somma di tutte le unità che sono state acquisite dal partner a partire dalla data di stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale fino all'ultimo giorno del mese di produzione che si è concluso prima del primo giorno del mese di produzione, per il quale vengono indicati i dati sul numero complessivo di unità. Il numero di unità acquisite dal partner commerciale in un singolo mese di produzione viene considerato anche nei dati del mese successivo nel seguente modo: il numero delle nuove unità acquisite nel mese di produzione corrente viene sommato al numero complessivo di unità che sono state acquisite prima dell'inizio del mese di produzione corrente. La somma delle unità acquisite nel mese di produzione corrente e delle unità acquisite prima dell'inizio del mese di produzione corrente rappresenta il numero complessivo delle unità del partner commerciale per il mese di produzione successivo.
 - (5) Il livello raggiunto nel piano di sviluppo professionale per il singolo mese di produzione.
 - (6) La base di guadagno del partner commerciale per il singolo mese di produzione ovvero mese di rendiconto.
 - (7) L'elenco dei codici dei partner commerciali che hanno iniziato a collaborare nel sistema direttamente in base al suo annuncio ovvero alle sue attività e informazioni sul livello da essi raggiunto.
 - (8) Campo per l'inserimento di modifiche dei dati del partner commerciale.
 - (9) Campo per avvisi urgenti alla società Sisol d.o.o.
 - (10) Eventuali avvisi della società Sisol d.o.o. destinati a tutti i partner commerciali o a un determinato partner commerciale.

(11) Altri dati, che la società Sisol d.o.o. reputa che debbano essere riportati sul sito commerciale.

4.2. I dati sopraindicati sono accessibili al partner commerciale per l'anno corrente, per il quale è stato stipulato ovvero rinnovato il Contratto di collaborazione commerciale e al massimo per 1 (un) anno passato. I dati indicati sul sito commerciale del partner commerciale vengono riveduti e aggiornati secondo le necessità, ma in ogni caso almeno una volta al mese alla fine del mese di rendiconto ovvero al massimo il 1° (primo) giorno del mese successivo al singolo mese di rendiconto.

4.3. Dopo l'attivazione iniziale del sito commerciale, il partner commerciale può accedere al proprio sito mediante l'uso del codice e della password. Il partner commerciale può accedere soltanto al proprio sito commerciale con il codice e con la password assegnati. Il partner commerciale non è in grado di accedere alle pagine commerciali degli altri partner commerciali.

4.4. Il partner commerciale può accedere al proprio sito commerciale tramite la rete mondiale senza limiti di tempo e spazio, ogni giorno e tutti i giorni dell'anno. Il partner commerciale della società Sisol d.o.o. può accedere al proprio sito commerciale per 6 (sei) mesi dopo la cessazione del Contratto di collaborazione commerciale.

4.5. La società Sisol d.o.o. ha il diritto di limitare l'accesso al sito www.si-sol.net e ai siti dei partner commerciali in caso di lavori di ristrutturazione e altri tipi di interventi necessari all'attualizzazione, all'aggiornamento o alla riparazione di tali siti. La società Sisol d.o.o. pubblica le informazioni relative alla limitazione d'accesso alle pagine web sul sito 1 (un) giorno antecedente ai lavori di manutenzione o altri tipi di interventi pianificati tranne quando gli interventi necessari sono urgenti, imprevedibili e potrebbero causare un danno maggiore in caso di intervento tardivo. In tal caso, la società Sisol d.o.o. non risponde di eventuali danni al partner commerciale. La società Sisol d.o.o. non risponde nemmeno per gli eventuali danni causati dall'accesso limitato ai siti commerciali e altre pagine web in caso di black-out totale, di disturbi nel funzionamento della rete mondiale, dei fornitori di accesso internet, forza maggiore, errori di software per i quali la società Sisol d.o.o. non è responsabile o causati da altre circostanze sulle quali la società Sisol d.o.o. non ha alcuna influenza.

4.6. La società Sisol d.o.o. ha il diritto in qualsiasi momento di limitare o impedire l'accesso al sito www.si-sol.net o al sito di uno o numerosi partner commerciali se su tali siti viene accertato l'abuso dei dati, della password e/o del codice oppure una grave violazione del Contratto di collaborazione commerciale o delle presenti istruzioni da parte del partner commerciale o di terzi. La società Sisol d.o.o. non risponde dei danni causati da una grave violazione delle presenti istruzioni e/o del Contratto di collaborazione commerciale o da abusi di dati, incluso il codice e la password, avvenuto da parte del partner commerciale mediante un'azione intenzionale o negligente.

5. **Acquisto del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol**

- 5.1. Affinché la stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale sia valida nonché per l'inizio di una collaborazione commerciale e dell'attività all'interno del sistema, è necessario un acquisto iniziale di 5 (cinque) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol (in seguito "acquisto iniziale"). Nell'anno corrente non sono necessari altri acquisti successivi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.
- 5.2. Se il partner commerciale desidera prorogare il Contratto di collaborazione commerciale per l'anno successivo, deve effettuare un acquisto di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 delle presenti istruzioni (in seguito "acquisto di rinnovo").
- 5.3. Il prezzo per un chilogrammo di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol è di 50 EUR ovvero del controvalore in talleri sloveni secondo il tasso di cambio (vendita) della Banca di Slovenia valido il giorno del pagamento.
- 5.4. Per i clienti che effettuano l'acquisto sia iniziale che di rinnovo del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol medianete il sito www.si-sol.net e che non sono né partner commerciali né potenziali partner commerciali della società Sisol d.o.o., vengono usate le regole e condizioni di pagamento e consegna del sale energeticamente arricchito Si-Sol. Per le necessità di validità della stipulazione o del rinnovo del Contratto di collaborazione commerciale, l'acquisto viene ritenuto validamente effettuato nel momento in cui la società Sisol d.o.o. riceve il pagamento della quantità necessaria di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.
- 5.5. L'acquisto iniziale o quello di rinnovo da parte dei partner commerciali devono essere effettuati tramite le pagine web o la pagina web destinata esclusivamente ai partner commerciali o ai potenziali partner. Se non vengono usate le apposite pagine web o l'apposita pagina web, l'acquisto non viene evidenziato per la validità della stipulazione o del rinnovo del Contratto di collaborazione commerciale e non viene considerato nell'avanzamento nel piano di carriera o nell'assegnazione dei premi. La pagina web ovvero le pagine web dedicate esclusivamente ai partner commerciali o ai potenziali partner consistono in quella parte di pagine web nel sito www.si-sol.net a cui si può accedere soltanto con l'inserimento del codice del partner commerciale, in altre parole con l'inserimento sia del proprio codice che del codice di un altro partner già attivo.
- 5.6. L'acquisto e la consegna del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol sono possibili soltanto nei paesi elencati nel sito www.si-sol.net.

6. Durata, rinnovo e cessazione del Contratto di collaborazione commerciale

- 6.1. Il Contratto di collaborazione commerciale tra il partner commerciale e la società Sisol d.o.o. viene stipulato per un periodo di 1 (un) anno.
- 6.2. Le parti hanno la possibilità di prorogare di comune accordo il Contratto di collaborazione commerciale per un ulteriore periodo di 1 (un) anno mediante un Allegato speciale al Contratto. Il partner commerciale che desidera prorogare il Contratto di collaborazione commerciale deve presentare una richiesta di proroga del Contratto di collaborazione commerciale entro la scadenza della validità del Contratto di collaborazione commerciale nel modo sottoindicato: deve compilare il modulo di richiesta di rinnovo ovvero di proroga del Contratto di collaborazione commerciale e mandare tale richiesta tramite il sito commerciale alla società Sisol d.o.o.
- 6.3. La società Sisol d.o.o. può decidere a propria discrezione in merito alla proroga del Contratto di collaborazione commerciale con il partner commerciale per un ulteriore periodo di 1 (un) anno.
- 6.4. L'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale tra la società Sisol d.o.o. e il singolo partner commerciale viene stipulato in forma scritta. In base alla richiesta e al modulo compilato di rinnovo ovvero proroga del Contratto di collaborazione commerciale, la società Sisol d.o.o. redige l'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale e lo spedisce via posta al partner commerciale entro il termine di 5 (cinque) giorni feriali, affinché esso lo firmi. La società Sisol d.o.o. spedisce al partner commerciale 2 (due) copie dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale. Il partner commerciale trattiene 1 (una) copia firmata (e timbrata), mentre l'altra copia viene spedita all'indirizzo della società Sisol d.o.o. indicato sulla busta allegata.
- 6.5. La validità dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale stipulato inizia quando la società Sisol d.o.o. riceve dal partner commerciale una copia dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale appositamente firmato e ad acquisto effettuato di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol. L'acquisto viene considerato effettuato quando la società Sisol d.o.o. riceve il pagamento per la quantità stabilita di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol. L'acquisto di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol è il presupposto per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale. Per soddisfare a tale condizione, il partner commerciale può acquistare (2) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol in qualsiasi periodo dell'anno corrente, a condizione che tale acquisto sia effettuato mediante le pagine web dedicate ai partner commerciali ovvero ai potenziali partner commerciali. L'acquisto di 5 (cinque) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito necessario

per la validità del Contratto di collaborazione commerciale stipulato non viene considerato come acquisto di una quantità idonea di sale marino energeticamente arricchito necessaria per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale. In ugual modo, anche l'acquisto di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito, effettuato durante l'anno corrente, non viene considerato come acquisto di una quantità idonea di sale marino energeticamente arricchito necessaria per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale, se l'acquisto di tale quantità di sale marino energeticamente arricchito è già stato considerato come acquisto di una quantità idonea di sale marino energeticamente arricchito, necessaria per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale per le necessità della proroga precedente del Contratto di collaborazione commerciale.

6.6. L'anno corrente è l'anno per il quale è stato stipulato o prorogato il Contratto di collaborazione commerciale, più esattamente a partire dalla data d'inizio della validità del Contratto di collaborazione commerciale ovvero dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale entro e non oltre la data di cessazione del Contratto ovvero dell'Allegato. Nel caso il partner commerciale non effettui l'acquisto della quantità di sale marino energeticamente arricchito necessaria, viene considerato che insieme alla richiesta di rinnovo ovvero di proroga del Contratto di collaborazione commerciale sia stata fatta anche la richiesta d'acquisto del sale marino energeticamente arricchito necessario per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale.

6.7. Come data d'inizio della validità del Contratto si considera la data di ricevuta della copia firmata dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale oppure la data in cui la società Sisol d.o.o. riceve il pagamento di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol, a seconda di quale è l'ultima. Tra le due date, si considera data d'inizio di validità dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale la seconda data in ordine cronologico. Il Contratto di collaborazione commerciale si considera prorogato a partire dalla data della sua scadenza prevista per un periodo successivo di 1 (un) anno.

6.8. Se la società Sisol d.o.o. non riceve una copia appositamente firmata del (nuovo) Allegato al Contratto di collaborazione commerciale entro 1 (un) mese a partire dalla scadenza di qualsiasi periodo annuale di validità del Contratto di collaborazione commerciale o se entro la scadenza di tale termine non viene effettuato l'acquisto ovvero il pagamento della quantità di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol necessaria per la proroga del Contratto di collaborazione commerciale si considera che il Contratto ha cessato di valere trascorso tale periodo annuale.

6.9. Il partner commerciale può verificare lo stato attuale del Contratto di collaborazione commerciale sulla propria pagina web commerciale, dalla quale è evidente se il Contratto è validamente stipulato o rinnovato ovvero prorogato. Nel caso dallo stato attuale del Contratto di collaborazione commerciale sulla pagina web del partner,

entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui il partner ha mandato una copia dell'Allegato al Contratto di collaborazione commerciale appositamente firmato alla società Sisol d.o.o. e ha soddisfatto alla condizione d'acquisto di 2 (due) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito, non fosse evidente che il Contratto è stato validamente rinnovato ovvero prorogato, il partner commerciale è tenuto a informare la società Sisol d.o.o di tale fatto.

- 6.10. La società Sisol d.o.o. ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere al partner commerciale di interrompere temporaneamente tutte le attività conformi al Contratto di collaborazione commerciale senza il dovere di spiegare al partner commerciale le eventuali ragioni per una tale revoca del Contratto di collaborazione commerciale. Il partner commerciale può continuare a svolgere le attività indicate nel Contratto di collaborazione commerciale soltanto dopo aver ricevuto da parte della società Sisol d.o.o. delle istruzioni esplicite che permettono la ripresa di tali attività. Tali istruzioni della società Sisol d.o.o. al partner commerciale vengono di regola trasmesse tramite la pagina web commerciale oppure sulla pagina web generale dedicata ai partner commerciali ovvero ai potenziali partner commerciali o in qualche altro modo valido.
- 6.11. Il partner commerciale non può trasferire a terzi i diritti e i doveri provenienti dal Contratto di collaborazione commerciale o dalle presenti istruzioni. I terzi non possono avvalersi di alcun diritto risultante dal Contratto di collaborazione commerciale nei confronti della società Sisol d.o.o. La società Sisol d.o.o. può trasferire sia integralmente che parzialmente i diritti e doveri risultanti dal Contratto di collaborazione commerciale alle sue succursali, società filiali e altri soggetti collegati.

7. Piano di carriera

- 7.1. Il piano di carriera è costituito da nove livelli e tre vasi, dove i vasi rappresentano i tre livelli più elevati del piano di carriera. I livelli si susseguono progressivamente dal primo al nono, dove il primo è il grado più basso, mentre il nono è quello più alto. I vasi si susseguono in ordine dal primo al terzo, dove il primo vaso è il contenitore più basso e il terzo quello più elevato.
- 7.2. Lo spostamento tra i singoli livelli e vasi ovvero ogni singola classificazione nel singolo livello o vaso dipende dal numero complessivo di unità di produzione del partner commerciale. Il partner commerciale è classificato per tutta la durata della sua collaborazione in vari livelli o vasi in conformità con il piano di carriera, considerando il numero complessivo delle sue unità di produzione.
- 7.3. 1 (una) unità di produzione equivale a 1 (un) chilogrammo di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol venduto (ordinato e pagato).

7.4. Tutte le unità di produzione validamente acquistate, ovvero vendute e pagate, di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol, che sono state acquistate dallo stesso partner commerciale o da altri partner commerciali, i quali hanno iniziato una collaborazione commerciale con la società Sisol d.o.o. in base alla sua inserzione pubblicitaria o alle sue attività (in seguito partner commerciali dipendenti), sono considerate produzione propria del partner commerciale. Vale come produzione del partner commerciale anche l'acquisto iniziale di 5 (cinque) chilogrammi di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol, effettuato dal partner commerciale alla stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale con la società Sisol d.o.o. in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 delle presenti istruzioni. L'acquisto in oggetto vale come produzione per il partner commerciale della società Sisol d.o.o., la cui inserzione o la cui attività hanno portato un altro soggetto a scegliere la collaborazione commerciale e a effettuare un acquisto iniziale in conformità con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 delle presenti istruzioni.

7.5. Come produzione dei partner commerciali dipendenti del singolo partner commerciale valgono tutte le unità acquistate ovvero vendute e pagate di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol che vengono acquistate dal singolo partner commerciale dipendente o da altri partner commerciali che decidono di entrare in un rapporto di collaborazione con la società Sisol d.o.o. in base alla sua inserzione pubblicitaria ovvero alle sue attività.

7.6. Il numero complessivo di unità di produzione del partner commerciale nel singolo mese di produzione è rappresentato dalla somma di tutte le unità ottenute dal partner dalla propria produzione e dalla produzione dei sub-partner a partire dalla data d'inizio di validità del Contratto di collaborazione commerciale fino all'ultimo giorno del mese di produzione compreso, che si è concluso direttamente prima del primo giorno del mese di produzione, per il quale sono riportati i dati sul numero complessivo di unità. Il numero di unità di produzione del partner commerciale nel momento d'accesso al sistema equivale a 0 (zero).

7.7. La società Sisol d.o.o. tiene un rendiconto sulla quantità di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol venduto ovvero sulle unità di produzione del singolo partner commerciale, che include sia la sua produzione che la produzione dei suoi sub-partner, in base al codice del partner commerciale, che deve essere inserito da parte del potenziale partner commerciale ovvero dal soggetto che decide di aderire alla collaborazione commerciale con la società Sisol d.o.o. nella casella apposita necessaria per la registrazione.

7.8. Il partner commerciale avanza tra i singoli livelli e vasi in base al suo numero complessivo di unità di produzione. Il numero di unità di produzione necessario per la classificazione in ogni singolo livello o vaso è riportato nel piano di carriera nella tabella:

Piano di carriera	Numero complessivo di unità di produzione
1° livello	0 - 99
2° livello	100 - 499
3° livello	500 - 2.499
4° livello	2.500 - 12.499
5° livello	12.500 - 62.499
6° livello	62.500 - 437.499
7° livello	437.500 - 3.062.499
8° livello	3.062.500 - 21.437.499
9° livello	21.437.500 - 150.062.499
1° vaso	od 150.062.500 do 1.050.437.549
2° vaso	od 1.050.437.550 do 7.353.062.499
3° vaso	od 7.353.062.500 e più

7.9. Il numero di unità di produzione del partner commerciale nel momento d'accesso al sistema equivale a 0 (zero) e quindi il partner commerciale subentra nel 1° livello, per poi avanzare gradualmente a livelli più elevati in proporzione al suo numero complessivo di unità di produzione. Il partner commerciale avanza al livello superiore quando il suo numero complessivo di unità di produzione raggiunge un numero di unità di produzione necessario per la classificazione nel singolo livello o contenitore in conformità al capoverso 7.8. delle presenti istruzioni. Il numero complessivo delle unità di produzione create entro l'ultimo giorno del mese di produzione passato viene calcolato a intervalli mensili, e più precisamente al massimo entro 8 (otto) giorni dopo l'inizio del mese di produzione per il periodo che dura a partire dalla stipulazione del Contratto di collaborazione commerciale fino all'ultimo giorno del mese di produzione incluso, che si è concluso prima del primo giorno del mese di produzione per il quale viene calcolato il numero complessivo delle unità di produzione del partner commerciale. Il numero di unità ottenute dal partner nel singolo mese di produzione viene preso in considerazione nel calcolo del numero complessivo di unità di produzione del partner commerciale nel mese di produzione successivo. L'avanzamento a un livello o vaso superiore non è possibile all'interno del singolo mese di produzione.



7.10. In qualsiasi momento, il partner commerciale può essere inserito soltanto in uno dei livelli o vasi del piano di carriera, in proporzione al numero complessivo di unità di produzione.

* izračunu bruto zaslužka v SIT je informativne narave; pri izračunu je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 3.5.2005 1 EUR = 239,6618 SIT

8. Schema di assegnazione dei premi e guadagno

- 8.1. Il partner commerciale che non supera il livello di 150.062.499 unità complessive riceve per la sua attività nel sistema un guadagno proporzionale al livello raggiunto nel piano di carriera in conformità alle disposizioni del paragrafo 7 delle presenti istruzioni, al numero di unità della propria produzione create dal partner nel singolo mese di produzione o di rendiconto, al numero di unità di produzione dei partner commerciali dipendenti nel mese in questione e al livello raggiunto dai partner commerciali dipendenti del partner commerciale nel mese di produzione in oggetto, tutto ciò in conformità allo schema di assegnazione dei premi e alle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e delle presenti istruzioni.
- 8.2. Il guadagno del partner commerciale per unità di produzione propria aumenta proporzionalmente al livello raggiunto nel piano di carriera. In qualsiasi momento, il partner commerciale può venire inserito in base al singolo Contratto di collaborazione commerciale soltanto in uno dei livelli previsti in conformità al piano di carriera (cfr. paragrafo 7 delle istruzioni). Al partner commerciale spetta un guadagno proveniente dal numero di unità di produzione propria esclusivamente nel valore previsto per unità di produzione propria per il livello del piano di carriera in cui si trova il partner nel singolo mese di produzione e dal numero di unità di produzione propria creato dal partner nel mese di produzione ovvero di rendiconto in questione. Il guadagno lordo per unità di produzione propria del partner commerciale è indicato nella seguente tabella:

Piano di sviluppo professionale	Guadagno lordo in EUR per unità di produzione propria	Guadagno lordo in SIT per unità di produzione propria*
1° livello	16	3.834,588
2° livello	18	4.074,250
3° livello	19	4.553,574
4° livello	20	4.793,236
5° livello	21	5.032,897
6° livello	22	5.272,559
7° livello	23	5.512,221
8° livello	24	5.751,883
9° livello	25	5.991,545

* Il calcolo del guadagno lordo in SIT è di natura informativa; nel calcolo è stato usato il tasso di cambio medio della Banca di Slovenia del giorno 3/5/2005: 1 EUR = 239,6618 SIT

- 8.3. Il guadagno complessivo del partner commerciale classificato in uno dei livelli del piano di carriera nel singolo mese di produzione ovvero di rendiconto è rappresentato dalla somma del guadagno del partner commerciale proveniente dal numero di unità

di produzione propria nel mese in questione e del guadagno del partner commerciale proveniente dal numero di unità di produzione dei partner commerciali dipendenti nello stesso mese in conformità alle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e delle presenti istruzioni. Il guadagno proveniente dalla vendita di un chilo di sale marino energeticamente arricchito ovvero dell'unità di produzione creata viene calcolato soltanto una volta e più precisamente nel mese di produzione nel quale è stata creata la produzione in questione.

<http://www.si-sol.net/bussines/finale.asp>

8.4. Il guadagno del partner commerciale classificato nel singolo vaso viene calcolato in base al numero complessivo di unità di produzione del sistema complessivo nel singolo mese di produzione e al numero di partner nel singolo vaso, in conformità al Contratto di collaborazione commerciale e alle presenti istruzioni.

8.5. Il singolo vaso viene attivato il primo giorno del mese di produzione nel quale il primo partner commerciale con un numero sufficiente di unità di produzione complessiva raggiunge il livello del vaso in conformità al piano di carriera. A partire dal giorno di attivazione del singolo vaso, in esso inizia ad accumularsi 0,5 EUR per ogni chilogrammo di sale venduto ovvero per ogni unità di produzione (la somma di tutte le unità di produzione proprie di tutti i partner commerciali della società Sisol d.o.o. attivi all'interno del sistema e in conformità alle presenti istruzioni – produzione complessiva del sistema) nel mese di produzione in oggetto ovvero dal primo giorno fino all'ultimo giorno del singolo mese di produzione.

8.6. I mezzi raccolti nel singolo vaso in un dato mese di produzione vengono divisi equamente tra i partner commerciali che nel mese in oggetto sono stati posizionati nel singolo vaso. La quota dei mezzi dal singolo vaso che viene assegnata mediante la ripartizione al singolo partner commerciale rappresenta il suo guadagno proveniente dal vaso.

Piano di carriera	Guadagno lordo in EUR per unità di produzione complessiva del sistema	Guadagno lordo in SIT per unità di produzione complessiva del sistema*
1° vaso	0,5	119,8309
2° vaso	0,5	119,8309
3° vaso	0,5	119,8309

* Il calcolo del guadagno lordo in SIT è di natura informativa; nel calcolo è stato usato il tasso di cambio medio della Banca di Slovenia del giorno 3/5/2005: 1 EUR = 239,6618 SIT

Il partner commerciale che ha raggiunto il livello di uno dei vasi cessa di ricevere il guadagno proveniente dalla produzione a livelli a partire dal momento in cui ha raggiunto il vaso. In tal caso il partner ricava il guadagno esclusivamente dal vaso ovvero dai vasi.

- 8.7. Ogni singolo partner commerciale può essere inserito in uno solo dei vasi in base al piano di carriera e al suo numero complessivo di unità di produzione. Il partner commerciale ricava il suo guadagno dal vaso nel quale è inserito in conformità al paragrafo 8 di queste istruzioni. Se in un singolo mese di produzione avviene che nessun partner commerciale si sia inserito in un dato vaso, il vaso subentra nello stato di riposo e i mezzi provenienti dalla singola unità di produzione nel mese di produzione in oggetto non vengono né raccolti né ripartiti. Il contenitore può essere nuovamente attivato nel modo e secondo la procedura descritta nel capoverso 8.5. delle presenti istruzioni.
- 8.8. Il mese di produzione equivale al mese di calendario. Il mese di produzione comprende tutti i Contratti di collaborazione commerciale stipulati validi e gli acquisti di sale marino energeticamente arricchito Si-Sol effettuati e pagati regolarmente. Il mese di rendiconto equivale al mese di calendario che segue il singolo mese di produzione.

Mesedi produzione

Mesedi rendiconto

>>> 20° giorno del mese-PAGAMENTO

- 8.9. Al termine di ogni rendiconto mensile, la società Sisol d.o.o. manda al partner commerciale il rendiconto del guadagno per il mese di produzione che si è concluso prima del singolo mese di rendiconto. Il pagamento del guadagno al partner commerciale - persona fisica viene effettuato entro 20 (venti) giorni dopo il termine del mese di rendiconto mediante il versamento del guadagno sul conto bancario del partner commerciale. I partner commerciali che sono persone giuridiche ovvero che svolgono una qualsiasi attività economica devono emettere e inviare una fattura, basata sul rendiconto ricevuto, alla società Sisol d.o.o. Se la società Sisol riceve una fattura regolare entro il 18° (diciottesimo) giorno (incluso) dopo la conclusione del mese di rendiconto, il pagamento viene effettuato entro 20 (venti) giorni dopo il termine del mese di rendiconto sul conto bancario del partner commerciale. Il pagamento dei partner commerciali in base a fatture pervenute dopo il 18° (diciottesimo) giorno (incluso) dalla conclusione del mese di rendiconto viene effettuato entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della fattura regolare.
- 8.10. Tutte le somme di guadagno indicate in queste istruzioni vanno interpretate come ammontare al cosiddetto "lordo lordo". La società Sisol d.o.o. trattiene dalle somme calcolate indicate per il singolo partner commerciale le tasse e le altre imposte in conformità alle leggi in vigore nella Repubblica di Slovenia. In tal modo, da ogni pagamento ai partner commerciali verranno sottratte le tasse e altre imposte e contributi che devono essere versati in conformità alla legge della Repubblica di

Slovenia. Nel pagamento del guadagno ai soggetti residenti in Slovenia verrà considerato il tasso di cambio medio della Banca di Slovenia valido alla data del pagamento. Per i soggetti non residenti in Slovenia non si considerano alcune detrazioni sotto forma di tasse, imposte e contributi che devono essere pagati dal partner commerciale in conformità alle leggi del paese di residenza del partner. Il partner commerciale risponde per il versamento delle tasse, dei contributi e delle imposte e simili, che sono d'obbligo per il partner a seconda delle leggi che governano il paese di residenza del partner.

Esempio di calcolo del pagamento del guadagno ai partner commerciali*

	RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA		NON RESIDENTI	
	Persone giuridiche o che esercitano un'attività economica	Persone fisiche	Persone giuridiche o che esercitano un'attività economica	Persone fisiche
Guadagno "lordo" (guadagno antecedente alle detrazioni delle tasse e contributi necessari)	96.000,00 SIT	96.000,00 SIT	400 EUR	400 EUR
Somma pagata netta (pagamento dopo la detrazione delle tasse e contributi necessari)	96.000,00 SIT	56.414,08 SIT	400 EUR	320 EUR

* L'esempio del calcolo del guadagno effettivo del partner commerciale è di natura informativa. Il reale pagamento del guadagno ai partner commerciali dipende concretamente da ogni singolo partner commerciale e dalle sue circostanze concrete. Anche il valore del pagamento dipende di volta in volta dai cambiamenti delle leggi in vigore.

9. Pubblicità

- 9.1. Alla data d'inizio della validità del Contratto di collaborazione commerciale, il partner commerciale ottiene la possibilità e il diritto di fare pubblicità per l'offerta del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol ovvero l'opportunità di collaborare con la società Sisol d.o.o. nella mediazione delle informazioni e nella pubblicità del sito web del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.
- 9.2. Come pubblicità si considera qualsiasi inserzione pubblicitaria nei vari media, mediazione di informazioni diretta o indiretta ovvero l'informare terzi dell'offerta del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol ovvero le opportunità di collaborazione con la società Si-Sol nella mediazione di informazioni e nella pubblicità del sito web del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.
- 9.3. Il contenuto delle inserzioni pubblicitarie del partner commerciale è come segue: "INF www.si-sol.net, alla fine inserire nella finestra [codice del partner

commerciale]”. Nel campo [codice del partner commerciale] il partner commerciale immette il proprio codice, che gli è stato assegnato in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 delle presenti istruzioni. Le inserzioni pubblicitarie dei partner commerciali possono contenere soltanto il contenuto stabilito da queste istruzioni. Non è permesso abbreviare, estendere, completare o modificare in alcun modo i contenuti delle inserzioni. La pubblicazione delle inserzioni con contenuto diverso da quello stabilito da queste istruzioni rappresenta una grave violazione delle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale. Se la società Sisol d.o.o. viene a conoscenza di tale violazione ha il diritto di revocare immediatamente il Contratto di collaborazione commerciale e di interrompere qualsiasi forma di collaborazione con il partner.

Esempio di inserzione:

INF: www.si-sol.net
ALLA FINE INSERIRE NELLA FINESTRA
“[codice del partner commerciale]”

- 9.4. Il partner commerciale può fare pubblicità soltanto nei paesi elencati sul sito www.si-sol.net. I partner commerciali non residenti in Slovenia non devono fare pubblicità nella Repubblica di Slovenia.
- 9.5. Il partner commerciale può pubblicare le inserzioni pubblicitarie in vari media e in vari modi, ma deve sempre astenersi dall’usare modi che potrebbero mettere fuori strada i potenziali partner commerciali, in particolare per quanto riguarda il tipo, la natura e la portata del rapporto commerciale ossia della collaborazione con la società Sisol d.o.o.
- 9.6. La società Sisol d.o.o. non risponde dei casi in cui la pubblicità non viene svolta in conformità alle disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e di queste istruzioni. La società Sisol d.o.o. non risponde nemmeno di qualsiasi eventuale danno causato da pubblicità in contrasto con le disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e di queste istruzioni. La società Sisol d.o.o. ha il diritto di richiedere un risarcimento al partner commerciale per i danni causati da pubblicità in contrasto con le disposizioni del Contratto di collaborazione commerciale e di queste istruzioni, compresi i danni indiretti e la perdita di profitto.

10. **Garanzie e responsabilità dei partner commerciali**

- 10.1. Il partner commerciale è una parte contraente indipendente che esercita a proprio nome le attività indicate nelle istruzioni e nel Contratto di collaborazione

commerciale e nulla compreso in queste istruzioni o nel Contratto di collaborazione commerciale può essere interpretato come rapporto di tipo diverso. Il partner commerciale comprende e conferma che, essendo la decisione sull'esercizio delle attività determinate nel Contratto di collaborazione commerciale a suo giudizio, l'esercizio di tali attività non è richiesto e di essere indipendente nell'esercizio delle attività indicate nel Contratto di collaborazione commerciale e nell'ampiezza di tali attività. Senza limitare in alcun modo i termini generali sopraindicati, si vuole precisare che nulla di quanto indicato in queste istruzioni o in questo Contratto di collaborazione commerciale può e deve essere interpretato come una qualsiasi delega di una parte a rappresentante, agente, impiegato o rappresentante legale dell'altra parte per qualsiasi scopo. Nessuna delle due parti delega l'altra parte in nessun modo ad assumere o creare obblighi in nome dell'altra parte o per conto dell'altra parte.

- 10.2. Con la registrazione e la stipulazione valida del Contratto di collaborazione commerciale, il partner commerciale o il potenziale partner commerciale garantisce di essere in grado di stipulare validamente tale contratto, di avere piene capacità commerciali per la stipulazione del Contratto e di non essere a conoscenza di alcun impedimento per la validità di tale contratto. In caso di invalidità o nullità del Contratto di collaborazione commerciale causata da non veridicità delle garanzie sopraindicate da parte del partner commerciale o del potenziale partner commerciale, la società Sisol d.o.o. non sarà ritenuta responsabile per i danni arrecati. Il partner commerciale o il potenziale partner commerciale sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno di questo genere. In tal caso, la società Sisol d.o.o. ha il diritto di revocare immediatamente il Contratto di collaborazione commerciale e di interrompere immediatamente gli eventuali pagamenti a un tale partner commerciale. La società Sisol d.o.o. ha anche il diritto di esigere il rimborso dei pagamenti dei guadagni già effettuati nel valore e con le eventuali aggiunte in conformità alle leggi in vigore.
- 10.3. Il partner commerciale deve astenersi da qualsiasi atto o attività che potrebbero in qualsiasi modo danneggiare oppure minacciare la reputazione o il buon nome della società Sisol d.o.o. o dei suoi partner commerciali.
- 10.4. Il partner commerciale è tenuto a rispettare e tutelare tutti i diritti della società Sisol d.o.o., compresi i diritti immateriali, presenti in tutti i testi, le fotografie, le grafiche, i file e in tutti gli altri contenuti e dati presentati ovvero mediati, in particolar modo i diritti d'autore e i marchi di fabbrica. I testi, le fotografie, le grafiche, i file, i dati e simili non devono essere usati né a scopi commerciali, né possono essere copiati, modificati, inviati o usati in qualsiasi altro modo a scopi commerciali tranne nel caso il Contratto di collaborazione commerciale o queste istruzioni dispongano diversamente.
- 10.5. La società Sisol d.o.o. conferisce al partner commerciale il diritto limitato, revocabile e non esclusivo di poter usare durante il rapporto contrattuale esistente la proprietà

intellettuale della società Sisol d.o.o. esclusivamente nella misura e per gli scopi determinati dal Contratto di collaborazione commerciale e da queste istruzioni. Questo diritto non può essere trasferito ad altri. Non vengono conferiti altri diritti.

11. Modifiche e aggiunte

11.1. Queste istruzioni sono parte integrante del Contratto e ogni partner commerciale ovvero potenziale partner commerciale è tenuto a leggerle interamente, con precisione e a studiarle prima della firma del Contratto di collaborazione commerciale. Le disposizioni di queste istruzioni e del Contratto di collaborazione commerciale formano il rapporto contrattuale tra la società Sisol d.o.o. e il partner commerciale. La società Sisol d.o.o. è autorizzata a modificare le istruzioni secondo il proprio giudizio e senza alcun preavviso. Per questo motivo, la società Sisol d.o.o. consiglia e avverte il partner commerciale di leggere queste istruzioni ad ogni successiva visita futura del sito e prendere atto di qualsiasi eventuale modifica o aggiunta. La società Sisol d.o.o. consiglia anche di verificare le eventuali modifiche o aggiunte a queste istruzioni nel sito web almeno a intervalli di 14 (quattordici) giorni.

11.2. Nel caso venissero apportate delle modifiche o delle aggiunte al Contratto in oggetto o a queste istruzioni, tali modifiche o aggiunte verranno pubblicate ogni volta sul sito www.si-sol.net sulle pagine web dedicate ai partner commerciali ovvero ai potenziali partner commerciali della società Sisol d.o.o. Nel caso di tali modifiche e aggiunte a queste istruzioni, che verranno pubblicate sul sito web sopraindicato, verranno considerate modificate e integrate anche le disposizioni di queste istruzioni, dipendentemente dalla modifica concreta; tali modifiche ovvero disposizioni integrate inizieranno a valere entro 30 (trenta) giorni dalla loro pubblicazione sul sito sopraindicato. Nel caso di una modifica o aggiunta sostanziale alle disposizioni contenute nelle istruzioni nel modo sopraindicato, il partner commerciale avrà il diritto di recedere dal contratto con una dichiarazione scritta, che deve essere inviata alla società Sisol d.o.o. al massimo entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito internet di tali modifiche e aggiunte. Con le modifiche e aggiunte sopraindicate, il contenuto del Contratto di collaborazione commerciale stipulato tra il partner commerciale e la società Sisol d.o.o. verrà anch'esso modificato. In tal caso, per il Contratto tra il partner commerciale e la società Sisol d.o.o. saranno valide delle nuove disposizioni modificate ovvero delle disposizioni integrate, il tutto nel modo e nei termini come sopra stabilito in queste istruzioni.



12. **Limitazioni di responsabilità in merito alla fornitura e all'uso del prodotto**

- 12.1. Poiché il sale marino energeticamente arricchito è un prodotto naturale, la cui produzione è condizionata dalle stagioni, è possibile che in un determinato momento, per motivi del tutto oggettivi, non sia possibile garantire quantità sufficienti del prodotto per le necessità di fornitura. Per questo motivo e in tal caso la società Sisol d.o.o. si riserva la facoltà di prorogare temporaneamente il termine di consegna del sale. I partner commerciali saranno immediatamente avvisati di tali circostanze tramite le loro pagine web. I partner commerciali non possono chiedere alcun risarcimento dei danni alla società Sisol d.o.o. a causa del prolungamento del termine di consegna ovvero di una momentanea interruzione della vendita del sale.
- 12.2. Sisol d.o.o. non risponde di alcun provvedimento emanato da uno Stato, da un governo, di natura giuridica o altri tipi di provvedimenti che potrebbero limitare, ostacolare o impedire la fornitura del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol.
- 12.3. Nel caso di malattia o stato di infermità dell'utilizzatore o nel caso di assunzione di qualsiasi medicinale o di altri preparati è consigliato consultare il medico prima dell'uso del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol. Vale la stessa cosa anche in caso di uso del sale marino da parte di donne in stato di gravidanza o di bambini. Il sale marino energeticamente arricchito contiene sodio, il che potrebbe risultare dannoso per i pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
- 12.4. La società Sisol d.o.o. non risponde di eventuali effetti, stati e conseguenze o di eventuali danni causati da un uso eccessivo, scorretto o da un uso del sale marino energeticamente arricchito Si-Sol in contrasto con le indicazioni per l'uso pubblicate sul sito web Si-Sol, ovvero da un uso non previsto nelle indicazioni.

13. **Tutela dei dati**

- 13.1. Il partner commerciale deve prendere in considerazione che è suo dovere tutelare i propri diritti e i mezzi d'accesso alle pagine web nei confronti dell'accesso o dell'uso da parte di terzi ovvero che è dovere del partner commerciale impedire l'accesso a tali dati o mezzi da parte di altri soggetti all'infuori del partner commerciale stesso.
- 13.2. Il partner commerciale deve avvertire immediatamente la società Sisol d.o.o. in caso di qualsiasi violazione dei diritti del partner commerciale ovvero della violazione dei diritti e mezzi di sicurezza o dati, disponibili sul sito della società Sisol d.o.o. Deve avvisare la società Sisol d.o.o. anche in caso di acquisizione di tali diritti o mezzi del partner commerciale necessari per accedere alle pagine web da parte di terzi o se comunque ci fosse la possibilità di tale acquisizione.

14. Disposizioni finali e condizioni generali in merito all'uso delle pagine web

14.1. Queste istruzioni sono redatte in conformità alle leggi vigenti nella Repubblica di Slovenia e vengono interpretate dalla legge slovena. La società Sisol d.o.o. richiama l'attenzione dei partner commerciali residenti fuori dalla Repubblica di Slovenia sulla responsabilità del partner commerciale o del potenziale partner commerciale o utilizzatore di comportarsi sempre e interamente in conformità alle leggi locali, valide in tale luogo. La società Sisol d.o.o. vorrebbe sottolineare in modo particolare il fatto che ogni partner commerciale o potenziale partner commerciale deve rispettare interamente le leggi in vigore nel suo paese di residenza, in modo particolare per quanto riguarda le questioni finanziarie (tasse), le questioni legate alla tutela dei consumatori, alla tutela dei dati personali, alla pubblicità, alla responsabilità del produttore o altre responsabilità legate al prodotto e anche per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni in merito al comportamento dei soggetti sul mercato e nelle transazioni legali o in merito all'esercizio di attività o servizi che sono oggetto di queste istruzioni o contratti interpersonali. In tal modo ogni partner commerciale sarà interamente responsabile per il rispetto di tutte le prescrizioni delle leggi in vigore che possono essere applicate al partner commerciale.

14.2. Per accedere alle pagine web commerciali, si consiglia l'uso del browser Internet Explorer 5 ovvero delle sue versioni più recenti, di accettare l'utilizzo dei cookie e rendere possibile il linguaggio di programmazione JavaScript che è già parte del browser Internet Explorer.

14.3. Per l'accesso alla pagina web e l'uso di tale pagina web è necessario soddisfare le condizioni indicate in seguito ovvero in altri punti della pagina web o in altri atti collegati all'uso di questa pagina, come ad es. nel Contratto di collaborazione commerciale stipulato con il partner commerciale. Siete pregati di non utilizzare questa pagina web se non avete intenzione di rispettare le istruzioni o le condizioni generali. La pagina web è stata creata dalla società Sisol d.o.o. che amministra la pagina e si riserva la facoltà di applicare delle modifiche o delle aggiunte, parziali o totali, di spostarla o cambiarne l'aspetto in qualsiasi momento, tutto ciò senza alcun preavviso e a propria discrezione. Per questo motivo siete pregati di leggere di nuovo e prendere in considerazione tutte le eventuali modifiche e aggiunte alla pagina in occasione della prossima visita al nostro sito. La società Sisol d.o.o. non risponde di alcun provvedimento emanato da uno stato, da un governo, di natura giuridica o altri tipi di provvedimenti che potrebbero limitare, ostacolare o impedire l'uso del sito web della società.

14.4. Questa pagina web contiene informazioni dettagliate raccolte dalla società Sisol d.o.o. da fonti interne ed esterne. Le informazioni presenti su questo sito sono destinate esclusivamente alla presentazione generale del prodotto – del sale energeticamente arricchito Si-Sol ovvero alla mediazione di informazioni di carattere generale

sul prodotto. La società Sisol d.o.o. non assicura o garantisce in modo esplicito o presunto per quanto riguarda la completezza o l'esattezza delle informazioni su questo sito. È necessario sottolineare in particolar modo che la società Sisol d.o.o. cercherà di completare e aggiornare le pagine web, ciononostante è possibile che le informazioni a disposizione sulla pagina web non siano aggiornate con gli ultimi dati. Si consiglia perciò di verificare le informazioni sulla pagina web prima del loro uso in qualsiasi forma o prima di fare affidamento su di esse. I consigli su questa pagina web non escludono la vostra responsabilità di verificare e controllare da soli, separatamente e con il vostro dottore gli eventuali effetti o le eventuali conseguenze collegate al vostro stato di salute.

14.5. Gli utilizzatori del sito concordano con l'uso del sito e dichiarano di usare il sito e il suo contenuto sotto la propria responsabilità. La società Sisol d.o.o. non sarà ritenuta responsabile per un eventuale danno causato dall'accesso o dall'impossibilità di accesso alla pagina web o dall'uso di questa pagina web o dall'eventuale impedimento dell'uso di questa pagina web. La società Sisol d.o.o. non risponde nemmeno di eventuali danni causati dal fatto che vi siete fidati delle informazioni riportate su questa pagina web.

14.6. Per questo motivo la società Sisol d.o.o. consiglia e avverte i partner commerciali di leggere di nuovo le pagine web ad ogni accesso futuro al sito e di prendere in considerazione tutti gli eventuali cambiamenti e modifiche ad ogni visita futura del sito. La società Sisol d.o.o. consiglia anche di verificare le eventuali modifiche o aggiunte a queste istruzioni nel sito web almeno a intervalli di 14 (quattordici) giorni.

14.7. Nella Repubblica di Slovenia, la pagina web è controllata, amministrata e aggiornata dalla società Sisol d.o.o. La pagina web è destinata esclusivamente all'uso nella Repubblica di Slovenia. La società Sisol d.o.o. non garantisce che i dati riportati su questa pagina web siano validi anche al di fuori della Slovenia. L'utilizzatore di queste pagine web residente in un paese al di fuori della Slovenia o che scarica dei dati da tale paese viene avvisato del fatto che è responsabile del suo comportamento in conformità alle leggi locali vigenti, valide nel dato paese, ovvero in conformità alle leggi che sono valide per esso.

The logo for SISOL features the word "SISOL" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a green-to-blue gradient and a small orange dot at the top, resembling a water droplet or a flower bud.

SISOL, družba za trgovino s prehrabnenimi,
kozmetičnimi in zdravilnimi pripomočki, d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana